

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 335/24/2011**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 2 e depositato presso questa Commissione, la sig.ra Va.Ro., rappresentata e difesa dal dr.Domenico Foti, presso il cui studio in Saronno Via N.Tommaseo 3D ha eletto domicilio, ha impugnato gli avvisi di accertamento n.R1Q05T00542/2010, R1Q05T00544/2010 e RIQ05T00546/2010 per IRPEF anni 2005,2006 e 2007 a seguito di rideterminazione sintetica del reddito ai sensi dell'art.38 c.4 e 5 DPR 600/73, chiedendone l'annullamento.

Con lo stesso ricorso è stata chiesta la discussione in pubblica udienza.

Si è costituita in giudizio la Direzione Provinciale II di Milano che nelle deduzioni chiede il rigetto del ricorso.

Successivamente la parte, ad illustrazione dei motivi indicati nel ricorso ed in replica alla risposta dell'istanza in autotutela ed alle controdeduzioni presentate dalla Direzione Provinciale II, ha presentato memorie illustrative con le quali ha ribadito le richieste già formulate nel ricorso.

Alla odierna pubblica udienza, il Presidente relaziona alla Commissione e successivamente ammette le parti presenti alla discussione.

La Commissione si ritira quindi in camera di consiglio per deliberare la decisione.

### **MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE**

La rideterminazione del reddito di cui agli avvisi di accertamento qui impugnati è stata effettuata in via sintetica dall'Ufficio in base alla valutazione degli elementi indici di capacità contributiva ed alle spese per incrementi patrimoniali relative ai tre anni dell'accertamento, rispetto ai quali il reddito dichiarato dalla ricorrente risulta esiguo e tale da consentire all'Ufficio di accertare il reddito in via sintetica ai sensi dell'art.38/4 e 5 comma DPR 600/73.

La parte non contesta i rilievi mossi dall'Ufficio, ma sostiene che se gli elementi rilevati fanno risultare incongruente la posizione reddituale della contribuente singolarmente considerata, non così se l'Ufficio avesse considerato l'intero nucleo familiare, come per altro dispone lo stesso Ministero con la Circolare 101/99 "essendo evidente come frequentemente gli elementi indicativi di capacità contributiva possano trovare spiegazione nei redditi posseduti da altri componenti del nucleo familiare". Nel caso in esame trovano la loro spiegazione nei redditi dichiarati dal marito, come per altro l'Ufficio non contesta.

La parte nelle memorie indica analiticamente la fonte reddituale dei vari esborsi, così come richiesto dall'Ufficio, il quale però obietta che la documentazione probatoria, ai sensi dell'art.32 DPR 600/73, non può essere esibita per la prima volta in sede contenziosa. In merito la parte ribatte di aver prodotto a suo tempo all'Ufficio tutti i documenti ritenuti idonei in ordine al Questionario ricevuto e lamenta che l'Ufficio non abbia mai convocato la parte per un colloquio che sarebbe stato utile per far emergere quanto ritenuto ancora necessario dall'Ufficio. La Commissione ritiene che il comportamento della parte non si possa ritenere elusivo e non incorra così nella preclusione di cui al citato art.32.

La particolarità del ricorso giustifica la compensazione delle spese.

### **P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate